

**COLLEGIO DI NAPOLI – DEC. 2203/2022 – PRES. CARRIERO - REL. GIGLIO**

Strumenti di pagamento – credito c.d. revolving – contratto concluso da soggetto non abilitato – nullità - effetti. (cod. civ., artt. 1284, 2033; d.lgs.n. 385/1993, art 106; d.lgs. n. 374/1999, art.3).

La conclusione di contratti di finanziamento da parte di fornitori di beni e servizi, anche prima dell'entrata in vigore del d. lgs. n. 141/2010, non era consentita a soggetti diversi dagli intermediari abilitati. Il mancato rispetto della normativa di settore determina la nullità del contratto con le conseguenze restitutorie di cui all'art. 2033 cod.civ. (MDC).

FATTO

Parte ricorrente a mezzo rappresentante volontario afferma di aver sottoscritto un contratto di finanziamento in data 27/1/2010 presso un rivenditore convenzionato con l'istituto di credito e che, contestualmente, il punto vendita le ha rilasciato una carta "revolving".

Lamenta l'attore che il contratto stipulato è stato promosso e concluso direttamente dal rivenditore del bene e non da un soggetto abilitato. Deduce al riguardo che l'attività di promozione e conclusione di contratti di credito "revolving" non rientra nella deroga concessa ai fornitori di beni e servizi, poiché tale tipologia di finanziamento non configura un prestito finalizzato. In particolare, invoca una violazione dell'art 3 d.lgs. 25/09/1999 n. 374 e del relativo regolamento emanato con decreto del Ministero dell'Economie e Finanze n. 485 del 13/12/2001.

Insoddisfatta della prodromica interlocuzione con la banca, si rivolge al Collegio al quale chiede di ottenere dalla convenuta l'eccedenza percepita dall'istituto di credito, quantificata in € 3.261,62, oltre alla restituzione di tutte le voci di costo pattuite.

Precisa che l'importo rivendicato è stato ottenuto ricalcolando il piano di ammortamento del finanziamento applicando il tasso legale, ex art. 1284, comma 3, c.c.

Parte resistente si è costituita e nelle controdeduzioni conferma che nel gennaio 2010 parte istante ha sottoscritto la richiesta (poi accettata) di apertura della linea di credito n. ***532. L'apertura della linea di credito è stata dunque voluta, richiesta e ottenuta dalla ricorrente alle condizioni pattuite per poter effettuare, a sua discrezione, acquisti presso fornitori, operazioni di anticipo contanti e prelievi presso sportelli automatici tramite l'impiego di apposita carta magnetizzata (revolving), secondo quanto previsto dall'art. 4 delle condizioni generali di contratto.



Precisa ancora la convenuta che, nel caso di specie, parte ricorrente ha optato per l'utilizzo della linea di credito dapprima per l'acquisto di elettrodomestici e poi per effettuare pagamenti e ottenere anticipo di contanti con l'impiego della citata carta.

L'utilizzo della linea di credito è sempre stato costante e continuativo nel tempo (da febbraio 2010). Oltretutto, parte ricorrente ha sempre ricevuto, sin dall'inizio del rapporto, con cadenza mensile, la documentazione contabile (estratti conto del rapporto) contrattualmente prevista dall'art. 7 delle condizioni generali di contratto, senza mai sollevare alcuna contestazione in merito.

Tanto premesso, afferma la resistente che il contratto è stato stipulato presso un punto vendita convenzionato con l'intermediario, in conformità alla prassi bancaria, alla normativa e agli orientamenti assunti in merito dai principali organi di vigilanza.

Assume quindi che lo stesso sia valido e produttivo di effetti poiché conforme a quanto previsto dal D.m. n. 485/2001. A supporto parte resistente richiama anche una pronuncia del Tribunale di Nola n. 1573/2021 e una pronuncia del Giudice di Pace di Napoli n. 15821/2019.

Da ultimo eccepisce che il contratto in contestazione è stato stipulato nel gennaio 2010 e dunque prima dell'entrata in vigore del d.lgs n. 141/2010, norma che per la prima volta ha qualificato come "esercizio di attività finanziaria il rilascio di carte di credito".

Chiede in conclusione il rigetto del ricorso.

Parte ricorrente, con le repliche ribadisce che si tratta di un contratto di credito "revolving" promosso e concluso da un soggetto non abilitato. Richiama la comunicazione del 20 aprile 2010 di Banca d'Italia che, al punto C), rammenta agli intermediari di avvalersi di agenti in attività finanziaria disciplinati dal D. Lgs. 25.9.1999, n. 374 e dal relativo Regolamento emanato con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, n. 485 del 13.12.2001, e chiede agli stessi uno scrupoloso rispetto della normativa vigente.

Insiste quindi per l'accoglimento del ricorso.

Parte resistente nelle controrepliche osserva nuovamente che il contratto in contestazione, oltre ad essere stato stipulato in ottemperanza alla prassi bancaria e alla normativa all'epoca vigente, è stato collocato (contrariamente a quanto sostenuto da controparte) in conformità agli orientamenti assunti in merito, all'epoca della sottoscrizione del contratto, dai principali organi di vigilanza.

A tal proposito, cita il Comunicato di Banca D'Italia n. 1255 dell'1/2006 in cui afferma che è presente una specifica e separata previsione ad hoc per il credito al consumo, nel quale si prevedeva la possibilità di utilizzare "come collocatori anche i fornitori dei beni per i quali viene effettuato l'affidamento". Ritiene, invece, non confacente al caso di specie il Comunicato di Banca d'Italia del 2010 citato dal ricorrente in sede di replica poiché successivo alla data di stipula del contratto.

DIRITTO

La questione sottoposta all'esame del Collegio concerne il collocamento di una linea di credito "revolving" da parte di soggetto che la ricorrente ritiene non abilitato, in violazione dell'art. 3 del D. Lgs. 374/99 e del Regolamento MEF n. 485/2001.

Dalla predetta violazione parte attrice fa discendere la domanda di restituzione dell'"eccedenza" percepita dall'istituto di credito, quantificata in € 3.261,62, applicando il tasso legale ex art. 1284, comma 3, c.c..



La resistente si oppone alla domanda attorea ritenendo il contratto valido e produttivo di effetti poiché conforme a quanto previsto dal D.m. n. 485/2001.

Dalle evidenze in atti risulta che il contratto ha ad oggetto una linea di credito “revolving” utilizzabile con carta, in riferimento alla quale l'importo massimo autorizzato è pari a 700 euro. In occasione dell'apertura della linea di credito, parte del valore di questa è stata utilizzata presso il rivenditore convenzionato per l'acquisto di beni appartenenti alla categoria “elettrodomestici raggruppati” per la somma di € 399,00.

Osserva poi il Collegio che sul contratto consta, inoltre, il timbro del rivenditore, convenzionato con l'intermediario, che ha proceduto all'identificazione della cliente. La questione relativa alla legittimazione del fornitore di un bene o di un servizio a svolgere attività di promozione e conclusione di una linea di fido “revolving” è stata già affrontata dai Collegi territoriali, i quali hanno riconosciuto che la disciplina di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 374/1999 può essere derogata solo nell'ipotesi di promozione e conclusione, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti di finanziamento per l'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con intermediari finanziari (credito finalizzato), nel cui ambito non è comunque ricompresa l'attività di promozione e conclusione di contratti di credito “revolving”.

Evidenzia ancora il Collegio che l'eccezione sollevata dalla resistente concernente la non applicabilità dell'art. 12 del D.lgs 141/2010 al contratto *de quo* deve ritenersi infondata poiché, già prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 13/8/2010 n. 141, era previsto dall'art. 3 del D.Lgs. 25/9/1999 n. 374 e dall'art. 2 del D.M. 13/12/2001 n. 485 che l'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di promozione e conclusione di contratti di finanziamento era *ex lege* riservato agli agenti in attività finanziaria. Secondo il comma 2, lettera b) del summenzionato art. 2 del D.M. 485/2001, ai fornitori di beni e servizi era consentita la promozione e la conclusione di contratti di finanziamento solo se finalizzati unicamente all'acquisto dei loro beni e servizi.

Invero, a norma dell'art. 2, comma 2, lettera a) del D.M.485/2001, era, parimenti, esclusa dalla sopraccennata riserva disposta *ex lege*, anche la distribuzione di carte di pagamento, che, tuttavia, sono all'evidenza degli strumenti diversi dalle carte “revolving”; quest'ultime, infatti, com'è noto, sono una speciale tipologia di carte di credito, la cui caratteristica risiede nel consentire al loro titolare di fare acquisti, indipendentemente dall'esistenza di fondi disponibili su un conto collegato, per poi ripagare il formatosi debito nei confronti dell'istituto finanziario con delle rate mensili, calcolate sulla base di un tasso d'interessi previamente concordato.

Nella stessa comunicazione del 20/4/2010, la Banca d'Italia, nel prendere in considerazione il comparto del credito “revolving” concesso attraverso l'emissione di carte di credito, tenne a richiamare gli intermediari ad uno scrupoloso rispetto della sopra illustrata normativa, rammentando e non introducendo (come invece allude l'intermediario nelle sue contropliche) il principio secondo il quale l'attività di promozione e conclusione di contratti di credito “revolving” non configurava un credito finalizzato e non poteva, perciò, essere affidata a fornitori di beni e servizi, ma soltanto a agenti in attività finanziaria” (cfr., da ultimo, Collegio di Palermo, decisione n. 25085/2021).

Reputa dunque il Collegio che il mancato rispetto della citata normativa di settore determina l'accoglimento della domanda di nullità del contratto come conseguente alla violazione della disciplina pubblicistica di settore, con le conseguenze restitutorie di cui all'art. 2033 c.c. Le somme ricevute in prestito dal ricorrente a titolo di finanziamento

“revolving” dovranno, quindi, essere integralmente restituite, non al tasso d'interesse previsto in un contratto dichiarato nullo, bensì al tasso legale, ai sensi dell'art. 1284, comma



3°, c.c. Dalla declaratoria di nullità del contratto di credito “revolving” discendono effetti sull'intero regolamento negoziale, quindi sia sulle pattuizioni relative al capitale e agli interessi corrispettivi e di mora, sia su ogni altra voce di costo pattuita.

Nei medesimi termini, cfr. Collegio di Napoli decisione n. 26408/2019:

“Il Collegio, ravvisa invece, nella specie, la sussistenza di un'effettiva violazione delle norme sul collocamento e distribuzione dei prodotti finanziari (art. 3, d.lgs. 374/1999, vigente alla data della stipula del finanziamento): il ricorrente evidenzia, a tal proposito, che il contratto veniva stipulato, per conto dell'intermediario, in occasione di un acquisto di un elettrodomestico e la convenuta, in sede di riscontro al reclamo, non contesta tale circostanza.

Va ricordato in proposito che la Comunicazione della Banca d'Italia, 20 aprile 2010, ha chiarito che la regola secondo cui, per la promozione e per la conclusione di contratto di finanziamento, gli intermediari finanziari devono avvalersi degli agenti in attività finanziaria disciplinati dal d.lgs. 374/1999 può essere derogata solo per la promozione e la conclusione, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti di finanziamento unicamente per l'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con intermediari finanziari (credito finalizzato), nel cui ambito non è ricompresa l'attività di promozione e conclusione di contratti di credito revolving: quest'ultimo non configura, infatti, un credito finalizzato.

Dal canto suo, l'Autorità Garante della concorrenza del mercato, con provvedimento n. 22450/2011, ha dichiarato pratica commerciale scorretta la vendita della carta in questione.

Ciò posto, il caso in esame presenta evidenti analogie con le fattispecie già decise in altre occasioni da questo Arbitro (cfr. ABF Napoli, nn. 7425/2018 e 118/2016; ABF Roma, nn. 3574/2012 e 1575/2013), in cui si è ravvisata violazione dell'art. 3, d.lgs. 374/1999, ai sensi del quale la specifica attività di promozione e la conclusione di contratti di finanziamento è riservata ad agenti in attività finanziaria iscritti ad apposito albo. Anche nella fattispecie in esame, è infatti evidente che tale intermediazione non ha avuto luogo, essendo stato il prodotto collocato direttamente da un soggetto non abilitato. Viene altresì in considerazione l'art. 2 del regolamento emanato dal Ministro dell'Economia e delle finanze (D.M. 13 dicembre 2001, n. 485), a mente del quale non integra esercizio di agenzia in attività finanziaria “la promozione e la conclusione, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti compresi nell'esercizio delle attività finanziarie previste dall'articolo 106, comma 1, del testo unico bancario, unicamente per l'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con intermediari finanziari”. Anche la distribuzione di carte di pagamento è eccezionalmente permessa ai «non-agenti», ma la carta di credito revolving non è solo «carta di pagamento» risolvendosi, come è noto, in una operazione di prestito assai complessa, onerosa e soprattutto a condizioni non sempre trasparenti (cfr. le censure rivolte al prodotto de quo già nel provvedimento dell'AGCM n. 19621 del 12 marzo 2009). Il mancato rispetto della citata normativa di settore induce il Collegio ad accogliere la spiegata domanda di nullità del contratto come conseguente alla violazione della disciplina pubblicistica di settore, con le conseguenze restitutorie di cui all'art. 2033 c.c. Le somme ricevute in prestito dal ricorrente a titolo di finanziamento revolving dovranno, quindi, essere integralmente restituite, non al tasso d'interesse previsto in un contratto dichiarato nullo, bensì al tasso legale, ai sensi dell'art. 1284, comma 3°, c.c., quale corrispettivo minimo ex lege per aver goduto delle somme ricevute a far data dal primo utilizzo della linea di credito (cfr. ancora Coll. coord., n. 3257/2012). Nel ricalcolo dei rapporti di dare/avere tra le parti, poi, è escluso che possa darsi luogo alla capitalizzazione degli interessi, stante il divieto di cui all'art. 1283 cod. civ..

In ordine alle modalità di restituzione delle somme che, all'esito degli indicati conteggi dovessero risultare a carico del ricorrente, il giudicante (analogamente a quanto deciso da



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

ABF Roma con la richiamata pronuncia n. 1575/2013) ritiene possibile disporre che le restituzioni potranno essere rateizzate con la stessa periodicità prevista dal contratto, salve diverse soluzioni concordate tra le parti.

Va infine ricordato che la declaratoria di nullità del contratto di credito revolving del 2009 travolge l'intero regolamento, non soltanto le pattuizioni relative al capitale e agli interessi corrispettivi e di mora, naturalmente riguardando anche ogni altra voce di costo pattuita, con conseguente obbligo restitutorio in capo all'indebito percettore".

La domanda viene accolta parzialmente posto che la ricorrente ha effettuato una propria autonoma quantificazione, quantificazione su cui il Collegio non può "entrare" non avendo la possibilità di effettuare attività a carattere consulenziale.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio - accertata la nullità del contratto - dichiara l'intermediario tenuto alla rideterminazione degli interessi e di ogni altra voce di costo nei sensi di cui in motivazione (...omissis...)